

dall'art. 3 della legge n. 179/92 e s.m.i., decorre il termine di tredici mesi per addivenire all'inizio dei lavori.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

15.02.2005

N. 230

LL. n. 457/78 e n. 179/92. PQR 2001-2004. Edilizia sovvenzionata. Integrazione finanziaria a favore dell'Arte di Genova.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per i motivi sopra indicati che si intendono integralmente richiamati:

- di localizzare a favore dell'Arte di Genova le integrazioni finanziarie, relative ai sottoriportati interventi che ammontano complessivamente ad € 1.577.065,51 a valere sui fondi del P.Q.R. 2001 - 2004, ancora disponibili al punto 5.3.1:

Descrizione:

Recupero "Terzo Chiostro" - codice regionale SR100250457A0154K - Importo in € 685.092,82;

Recupero edificio S.M. in Passione - codice regionale SR100250457A0155K - Importo in € 62.265,59;

Recupero Centro Anziani S. Eusebio - codice regionale SR100250457A0156D - Importo in € 829.707,10;

- di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, dando atto che dalla data della pubblicazione stessa, in base a quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 179/92 e s.m.i., decorre il termi-

ne di tredici mesi per addivenire all'inizio dei lavori.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

15.02.2005

N. 231

L. 457/78, L. 179/92, l.r. 22/82 e l.r. 12/04. Definizione dei requisiti e dei criteri per accedere ai benefici dell'edilizia agevolata.

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- le leggi 05.08.1978 n. 457 e 17.02.1992 n. 179 contenenti norme sull'edilizia residenziale pubblica;
- la legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3 di conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia, tra l'altro, di edilizia residenziale pubblica;
- la legge regionale 9 agosto 2004 n. 12 che ha apportato, tra l'altro, modifiche ed integrazioni agli articoli 25 e 26 della legge regionale 23 aprile 1982 n. 22 in materia di individuazione dei beneficiari di contributi di edilizia agevolata;

Atteso che il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 22/1982, così come modificato dall'articolo 1 della citata l.r. 12/2004, attribuisce espressamente alla Giunta regionale la competenza a definire i requisiti ed i criteri per accedere ai benefici dell'edilizia agevolata, tenuto conto del reddito familiare complessivo e della necessità di agevolare i nuclei familiari con un maggior numero di figli e la presenza di persone portatrici di handicap;

Considerato che si rende pertanto necessario procedere all'individuazione e definizione dei particolari requisiti soggettivi dei beneficiari di contributi di edilizia agevolata già delineati in via generale nella citata norma di legge, incaricando pe-

raltro gli uffici di proseguire gli studi per l'ottimizzazione e l'aggiornamento degli stessi;

Ritenuto per quanto sopra di:

- approvare gli allegati requisiti e criteri per accedere ai benefici dell'edilizia agevolata da parte dei soggetti aventi diritto, al fine di dare completa attuazione alla normativa regionale di riferimento;
- configurare, qualora si rendesse necessario una fase di approfondimento da attuarsi nell'ambito della struttura regionale competente per materia, attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze dei comuni e degli operatori dell'edilizia agevolata, da cui potrà scaturire la necessità di precisare e/o modificare presenti criteri;

Su Proposta dell'Assessore Luigi Morgillo incaricato del Servizio Edilizia

DELIBERA

- di approvare gli allegati requisiti e criteri per accedere ai benefici dell'edilizia agevolata da parte dei soggetti aventi diritto, facenti parte integrante della presente deliberazione;
- di dare mandato al Dirigente della Struttura regionale competente di definire, qualora si rendesse necessario, una fase di approfondimento attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze dei comuni e degli operatori dell'edilizia agevolata, da cui potrà scaturire la necessità di precisare e/o apportare modifiche di dettaglio ai presenti criteri;
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione e gli annessi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Franco Rizzo

(segue allegato)

Requisiti e criteri per accedere ai benefici dell'edilizia agevolata (art. 25, comma 2, della l.r. 23.04.1982 n. 22, così come modificato dall'art. 1 della l.r. 09.08.2004 n. 12)

In attuazione della novellata normativa regio-

nale, articolo 25, comma 2, della legge regionale 23.04.1982 n. 22, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 09.08.2004 n. 12, vengono definiti qui di seguito i requisiti ed i criteri per l'accesso ai benefici dell'edilizia agevolata da parte degli aventi diritto.

Il comma 3 del già menzionato articolo 25, ha già precisamente individuato alle lettere a) e b) due requisiti soggettivi che, per completezza, in questa sede vengono solamente richiamati, mentre ha delineato solamente in via generale la natura degli altri requisiti che invece sono oggetto della presente definizione.

I soggetti destinatari di benefici di edilizia agevolata devono possedere:

- a) la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata dalla legislazione vigente ai fini dell'accesso agli alloggi di edilizia agevolata;
- b) la residenza anagrafica o l'attività lavorativa, esclusiva o principale, in un Comune appartenente all'ambito territoriale regionale;
- c) non essere titolari:
 - del diritto di proprietà su di un alloggio o quota di esso sito sul territorio nazionale,
 - dei diritti reali di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio o quota di esso sito sul territorio regionale;
- d) non aver ottenuto:
 - un finanziamento agevolato o agevolazioni in qualunque forma concesse dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico per il conseguimento della proprietà di un alloggio o per il recupero di alloggi di proprietà,
 - in godimento o in locazione un alloggio acquistato, costruito o recuperato con un finanziamento agevolato,
 - l'assegnazione in locazione o la cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- f) non fruire di un reddito annuo complessivo riferito all'intero nucleo familiare:
 - inferiore al limite massimo stabilito annual-

mente dal Ministero delle Finanze per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente al lavoro dipendente o assimilato, che ai fini dell'accesso al contributo pubblico, viene esteso anche al lavoro autonomo.

Fanno eccezione i redditi inferiori derivanti da pensione ovvero percepiti da soggetti in procinto di contrarre matrimonio (nubendi);

– superiore al limite massimo stabilito dalla Regione ai sensi dell'articolo 3 lettera j) della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3. Ai fini della determinazione del reddito annuo dell'intero nucleo familiare, il reddito di riferimento è quello complessivo di ciascun componente del nucleo medesimo relativo all'ultima dichiarazione dei redditi al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e con l'aggiunta di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tasse e da imposte anche se non soggetti a dichiarazione ai fini fiscali, ovvero se prodotti o percepiti all'estero.

Non costituiscono cumulo le indennità di fine rapporto di lavoro e/o altre indennità maturate nel corso di diversi anni lavorativi e percepite nell'anno reddituale considerato e neppure le indennità di accompagnamento erogate in caso di invalidità totale e permanente.

Ai fini dell'acquisizione dei benefici di edilizia agevolata il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di 2.500 euro nel caso di un figlio a carico; si opera la riduzione di ulteriori 1.500 euro a partire dal secondo figlio a carico in poi.

Qualora nel nucleo familiare sia presente un soggetto portatore di handicap grave così come definito dall'articolo 3 della legge 05.02.1992 n. 104, si opera un ulteriore abbattimento di 2.500 euro.

Se l'handicap di cui sopra riguarda uno o più figli le detrazioni suddette sono cumulabili. Il solo reddito da lavoro dipendente o da pensione, dopo le detrazioni di cui sopra, è calcolato nella misura del 60 per cento.

Il massimale di reddito e la sua articolazione in tre fasce, da calcolarsi con gli abbattimenti di cui sopra, è stato aggiornato con deliberazione

del Consiglio regionale n. 27 del 10.07 2001, che ha approvato il programma quadriennale regionale 2001/2004 per l'edilizia residenziale. Per i successivi aggiornamenti dei valori reddituali è incaricata di procedere la Giunta regionale. Infatti, ai sensi dell'articolo 3 lett. j) della legge regionale 22.01.1999 n. 3, attuativa del decreto legislativo 31.03.1998 n. 112, la Regione esercita la funzione di determinazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici.

Gli attuali massimali reddituali sono i seguenti:

I - fascia - € 16.268,39;

II - fascia - € 19.522,07;

III - fascia - € 32.536,79.

I requisiti indicati nelle lettere c), d) ed e) devono essere posseduti anche dai componenti il nucleo familiare dell'assegnatario, dell'acquirente, del privato proprietario dell'immobile oggetto di recupero, nonché del conduttore in locazione o dell'assegnatario in godimento.

Per i privati che recuperano la propria abitazione fa eccezione il requisito della non proprietà di cui alla lettera c) relativamente al diritto di proprietà sull'alloggio medesimo.

Gli alloggi che beneficiano dei finanziamenti di edilizia agevolata devono essere adeguati alla composizione del nucleo familiare del relativo proprietario, assegnatario in godimento o conduttore. È da considerarsi adeguato l'alloggio composto di un numero di stanze, esclusi i vani accessori e compresa la cucina con superficie uguale o superiore a 8 mq, rapportato, come indicato nella tabella allegata, a quello dei componenti il nucleo familiare del richiedente il contributo e comunque non inferiore a due e che non sia stato dichiarato igienicamente inidoneo dall'autorità sanitaria competente.

Gli ambiti territoriali di riferimento, allegati al presente documento, sono indicati nella deliberazione della Giunta regionale n. 1263 del 26.10.2001, che ha individuato, sul territorio regionale, n. 16 ambiti territoriali e n. 16 relativi Comuni capifila per l'adempimento delle funzioni amministrative di edilizia residenziale trasferite dalla Regione ai Comuni, in osservanza delle disposizioni contenute nella legge regionale 22.01.1999 n. 3.